CAMERA DEI DEPUTATI N. 4402

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CAIAZZA, CERRETI ALFONSO, SEMERARO, COLLESELLI, LEONE RAFFAELE

Presentata il 22 dicembre 1962

Estensione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, agli impiegati dei ruoli aggiunti appartenenti alle carriere di concetto ed esecutive

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge tende a sanare la sperequazione esistente (legge n. 1143 del 22 ottobre 1961) tra gli impiegati dei ruoli ordinari e quelli dei ruoli aggiunti a danno di quest'ultimi pur avendo acquisiti pari meriti di carriera.

Tale situazione dette luogo, tra l'altro, all'accettazione da parte del Governo (Sottosegretario Tozzi Condivi), quale raccomandazione e come tema di studio, di due ordini del giorno presentati in sede di esame della succitata legge da parte della I Commissione – III Legislatura – nella seduta del 24 marzo 1961.

In applicazione della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, con gli articoli 10 e 11, gli impiegati dei ruoli organici, appartenenti alle carriere di concetto ed esecutive, risultati idonei nei concorsi per merito distinto e per esame speciale conseguono la promozione alla 3ª qualifica con la medesima decorrenza, con esclusione degli effetti economici, conferita al vincitore dell'ultimo esame speciale.

Detti impiegati prendono posto in ruolo dopo l'ultimo vincitore dell'esame speciale nel seguente ordine:

1.) idonei nei concorsi per esame;

2°) idonei nei concorsi per esame speciale.

Con ciò, il legislatore ritenne giusto concedere dei benefici a coloro che prima dell'istituzione della 3ª qualifica a ruolo aperto presero parte al concorso per esame ed esame speciale e conseguirono l'idoneità alla promozione a tale qualifica rispetto a quelli che non sentirono o non vollero cimentarsi agli esami.

Però non si tenne in debito conto che agli esami stessi presero parte e conseguirono l'idoneità a tale qualifica anche gli impiegati dei ruoli aggiunti ai quali, secondo i citati articoli 10 e 11, non vengono estesi uguali benefici, perciò essi non possono conseguire i medesimi vantaggi che raggiungono i loro colleghi dei ruoli ordinari.

Questi ultimi, oltre tutto, conseguono uno ulteriore beneficio in quanto usufruiscono dell'intero contingente di posti, da cui sono esclusi gli impiegati dei ruoli aggiunti.

In tal modo si sovverte l'ordine delle graduatorie di merito dei singoli concorsi, in contrasto col criterio stabilito dal testo unico delle norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Appare evidente come non sia possibile non tener conto del merito obiettivamente accertato mediante concorsi, cui hanno partecipato sia gli impiegati dei ruoli ordinari, sia quelli dei ruoli aggiunti.

Quindi ragioni di carattere morale e di equità richiedono che sia approvata la presente proposta di legge.

Essa comporta un onere complessivo di lire 22.500.000, che si aggiungono allo stanziamento già previsto dalla legge 22 ottobre 1961, n. 1133, in quanto il beneficio che si propone va goduto all'atto del conseguimento della terza qualifica già disposta per i ruoli aggiunti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Agli impiegati dei ruoli aggiunti appartenenti alle carriere di concetto ed esecutive che conseguirono l'idoneità nei concorsi per esame speciale di cui agli articoli 362 e 363, della legge 10 gennaio 1957, n. 3 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

ART.2.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio, previsti negli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero.